

UNIVERSITÀ DI ROMA - FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
STUDI DI DIRITTO CIVILE
diretti da
ROSARIO NICOLÒ e FRANCESCO SANTORO-PASSARELLI
1

STEFANO RODOTÀ

PROF. INC. DI DIRITTO CIVILE NELL'UNIVERSITÀ DI MACERATA

IL PROBLEMA
DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE

RISTAMPA INALTERATA
con prefazione di
Guido Alpa

Sezione non inclusa

PREFAZIONE

SOMMARIO: 1. La responsabilità civile nel Secondo Dopoguerra. — 2. Il metodo. — 3. La struttura.

1. *La responsabilità civile nel Secondo Dopoguerra.*

Quando Stefano Rodotà si appresta a scrivere il suo libro sulla responsabilità civile il panorama offerto da dottrina e giurisprudenza in questa materia è abbastanza deludente, se la si raffronta con le ponderose trattazioni su obbligazioni e contratti, proprietà, famiglia e successioni presenti nella letteratura d'epoca.

Erano passati circa venti anni dalla nuova codificazione, era ancora avvertito il disagio della applicazione di un codice redatto sotto il Regime e modificato solo nelle disposizioni che esplicitamente facevano riferimento ai suoi principi direttivi, si discuteva della formulazione “tecnica” delle regole e delle innovazioni apportate dal nuovo testo ad un ordinamento per larga parte ancorato alle teorie elaborate sotto il vecchio codice civile e alla giurisprudenza che si era venuta evolvendo nel corso dei decenni. La dottrina costituiva il primo — e più importante — riferimento dei commentatori, poiché nella cultura dell'epoca prevalevano la dogmatica, l'indirizzo esegetico, il metodo formalista. La giurisprudenza era rilevante nella prassi, negli atti giudiziari predisposti dagli avvocati e nei provvedimenti dei giudici, ma raramente veniva citata nelle opere dottrinali, essendo il comune sentire orientato a considerare l'attività giudiziale come meramente

interpretativa e applicativa, e perciò priva di spunti innovativi, meritevoli di analisi e tanto meno di essere considerata vincolante. Al punto che era raro rintracciare nelle monografie menzioni dell'attività delle Corti, persino della Corte Suprema, e pressoché impossibile rinvenire commenti alle pronunce della Corte costituzionale, così come era rara l'attenzione per i modelli stranieri, studiati dai cultori del diritto comparato, ma non dalla prevalente dottrina civilistica.

Il settore della responsabilità civile rifletteva questa angusta visuale del diritto. È pur vero che qualche novità si era registrata alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento con le opere e le prolusioni dei "socialisti della cattedra", in cui si mettevano in evidenza i compiti sociali del diritto privato; che proprio in quel torno d'anni si era posto in dubbio il principio "nessuna responsabilità senza colpa", operante anche nell'ambito del rapporto di lavoro, proponendosi da parte di Lodovico Barassi e del giovane Francesco Carnelutti l'approdo a regole di responsabilità oggettiva e di sicurezza sociale; che aveva destato molto interesse il lavoro, rimasto incompleto, di GIACOMO VENEZIAN, *Danno e risarcimento fuori dei contratti*, in cui l'A. prospettava una comparazione tra il diritto patrio, i modelli francese e tedesco, e il common law inglese, e perveniva alla teorizzazione dei principi di responsabilità fondati sul rischio come i più adatti ad una società industriale (1). Ma questi guizzi innovativi erano stati presto ricoperti dalla spessa coltre dogmatica costruita mediante la interpretazione dei frammenti dei giuristi di Roma antica, e piegata all'imperativa prevalenza della colpa.

Non facevano eccezione l'interpretazione e l'applicazione delle nuove regole del codice unitario, così come rappre-

(1) VENEZIAN, *Danno e risarcimento fuori dei contratti*, parte prima, ed. 1886, ult. ed. 1917, ora in *Opere giuridiche*. Vol. I, *Studi sulle obbligazioni*, Roma, 1918 (c. v. GROSSI, VENEZIAN, GIACOMO, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, Bologna, il Mulino, 2013, II, pp. 2029-2032; ID., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Vol. I e II, Giuffrè, Milano, 2008 e 2014).

sentate nella Relazione del Ministro Guardasigilli. Nelle tre pagine riservate ai “fatti illeciti”, divise in dieci paragrafi (nn. 793-803), le innovazioni erano dipinte come marginali, ancorché il confronto dei testi avrebbe consentito una valutazione assai più generosa per le scelte dei riformatori: si sottolineava — anche contro la stessa formulazione letterale delle disposizioni — l’uniforme e generale applicazione del principio della responsabilità per colpa, si escludeva la responsabilità “per pura causalità”, si interpretava in modo assai riduttivo la qualificazione del danno “ingiusto” come danno arrecato in assenza di cause giustificative, si ammetteva il risarcimento del danno morale solo in caso di commissione di reato. Le ipotesi di responsabilità oggettiva, pur evidenti alla semplice lettura delle disposizioni, non erano considerate neppure come eccezioni rispetto alla regola generale, ma piuttosto come la sua applicazione diretta, con la correzione data dall’inversione dell’onere della prova. Non si può comprendere questa scelta minimale, per di più menziona, se non con l’intento di rassicurare i destinatari delle disposizioni, esposti, a causa della rischiosità delle attività esercitate, alla richiesta di risarcimento del danno subìto (2).

(2) Talvolta si trovano in giurisprudenza sentenze che colorano l’ingiustizia di una connotazione soggettiva, e identificano questa connotazione con quella di illiceità del comportamento: v. Cass. 10 giugno 2020, n. 11097, la cui massima recita:

L’illecito endofamiliare commesso in violazione dei doveri genitoriali verso la prole può essere sia istantaneo, ove ricorra una singola condotta inadempiente dell’agente, che si esaurisce prima o nel momento stesso della produzione del danno, sia permanente, se detta condotta perdura oltre tale momento e continua a cagionare il danno per tutto il corso della sua reiterazione, poiché il genitore si estranea completamente per un periodo significativo dalla vita dei figli; ne consegue che la natura dell’illecito incide sul termine di prescrizione che decorre, nel primo caso, dal giorno in cui il terzo provoca il danno e, nel secondo, da quello nel quale, in assenza di impedimenti giuridici all’esercizio dell’azione risarcitoria, l’illecito viene percepito o può essere percepito, come danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, con l’ordinaria diligenza e tenendo una condotta non anomala. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione dei giudici di merito i quali, nel rigettare la domanda risarcitoria rivolta dal figlio verso il padre per i danni cagionati dal protratto disinteresse da questi mostrato nei suoi confronti, avevano qualificato erroneamente l’illecito come “istantaneo ad effetti permanenti” e ritenuto maturata la prescrizione del diritto, facendo decorrere il relativo termine dal momento nel quale si era

Sì che con l'entrata in vigore del nuovo codice i primi commentari e le prime monografie in materia — ben poche rispetto alla produzione corposa che via via si stava raccogliendo sugli altri istituti fondamentali del diritto civile — non fecero eccezione rispetto all'indirizzo dogmatico pregresso: né il commento, pur interessante, di Teucro Brasiello, nell'opera collettanea diretta da Mariano d'Amelio ed Enrico Finzi (3), né nelle diverse monografie curate da Adriano De Cupis e neppure nelle voci enciclopediche del Nuovo Digesto Italiano. L'unica eccezione — a cui Stefano Rodotà riconosce il merito di aver portato nuova linfa nelle aride discussioni del tema — era costituita dai contributi di Renato Scognamiglio, in particolare dalla voce *Illecito* apparsa sul *Novissimo Digesto Italiano* nel 1962. Qui si teorizza la scissione tra illecito e responsabilità civile, la prevalenza della funzione risarcitoria su quella sanzionatoria, la pluralità di criteri di imputazione, non affidata alla dicotomia “responsabilità per colpa/responsabilità senza colpa”, cioè responsabilità soggettiva/responsabilità oggettiva, ma piuttosto responsabilità per fatto proprio e responsabilità in cui l'obbligato risponde non per un fatto illecito, ma al di fuori della categoria della illiceità «per la relazione in cui di volta in volta si trova con un'altra persona, che è l'autore (4) del danno; o perché organizza una certa attività; o di nuovo quando dispone della cosa (...)». Anche a proposito della dicotomia colpa/responsabilità oggettiva Scognamiglio prendeva posizione sostenendo che individuare il secondo criterio di responsabilità, rispetto alla colpa, nella creazione del rischio, che era operazione

Termine estratto capitolo